

Comune di Capannori

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.04.2004;

testo aggiornato al 01.01.08 (ultime modifiche in grassetto)

INDICE

Titolo I – Principi Generali

Art.1 – Oggetto del regolamento

Art.2 – Istituzione della tariffa

Art.3– Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Titolo II – La Tariffa

Capo I – Determinazione della tariffa

Art.4 – Piano Finanziario

Art.5 – Tariffa di riferimento

Art.6 – Determinazione della Tariffa

Art.7 – Articolazione della tariffa per fasce di utenza

Art.8 – Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

Art.9 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Art. 9bis - Riduzioni

Capo II – I soggetti

Art.10 – Soggetti obbligati

Art.11 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

Art.12 – Principio di solidarietà

Art.13 – Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Art.14 – Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

Capo III – Presupposti oggettivi

Art.15 – Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

Art.16 – Definizione locali ed aree assoggettabili

Art.17 – Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione Totale

Art.18 – Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi

Art.19 – Modalità per la determinazione della superficie

Art.20 – Tariffa giornaliera

Capo IV – Agevolazioni e riduzioni

Art.21– Agevolazioni per la raccolta differenziata

Art.22 – Riduzione per l'avviamento a recupero, per autosmaltimento dei rifiuti e per riutilizzo di scarti di produzione

Art. 23 – Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

Art. 24– Riduzioni soggettive per compostaggio domestico e per lo sviluppo della raccolta differenziata (es. porta a porta)

Art. 25 – Agevolazioni a favore di categorie sociali e sostituzione del Comune all'utenza

Art. 26 – Cumulabilità delle riduzioni sulla quota variabile della tariffe

TITOLO III – Accertamenti e riscossione

Capo I – Gli accertamenti

Art. 27 – Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

Art. 28– Denuncia di variazione

Art. 29– Denuncia di cessazione

Art. 30– Disposizioni generali

Art. 31– Attività di accertamento e liquidazione

Art. 32– Accertamenti d'ufficio

Art. 33– Accertamenti incrociati

Capo II – Riscossione

Art. 34– Titolarità della riscossione

Art.35 – Pagamenti

Art. 36– Modalità di riscossione della tariffa

Art.37 – Rimborsi

Capo III – Le penalità

Art. 38 – Penalità per omessa od infedele denuncia iniziale o di variazione

Art. 39 – Penalità per ritardato od omesso versamento

Art.40 – Penalità per omesso invio di dati richiesti ai fini dell'accertamento-

Art 41– Decadenza

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art 42 – Applicazione delle disposizioni regolamentari

TITOLO I - Principi generali

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art.49 del D.L.vo 05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza e di incentivare e organizzare la raccolta differenziata.

Il Comune di Capannori ha affidato le funzioni di gestione, accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani al soggetto gestore A.S.C.I.T. S.p.A. (di seguito A.S.C.I.T.)

Art.2

Istituzione della tariffa

Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.L.vo 15.11.1993 n.507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.

Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nel contratto di servizio stipulato annualmente tra il Comune e A.S.C.I.T..

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- 1- per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui al comma precedente;
- 2- per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
- 3- per decreto, il Decreto Lgs.n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni;
- 4- per rifiuti, tutti i rifiuti urbani di cui all'art.7 comma 2 del decreto e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite Deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art.21, comma 2 lettera g) del decreto;

5- per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. n°158 del 27.4.1999 e successive modificazioni.

Art.3

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall'Ente gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

Capo I – Determinazione della tariffa

Art.4

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art.49, comma 8, del D.Lgs.n°22 del 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.23 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive integrazioni, la Giunta Comunale approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

In attuazione di quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D.Lgs.22/1997 e dall'art.4, comma 2, del D.P.R.n.158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo eventualmente fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Il soggetto gestore, entro l'inizio dell'esercizio di riferimento e comunque entro un mese dalla data fissata per l'approvazione del bilancio comunale, trasmette copia del piano economico-finanziario.

Art.5

Tariffa di riferimento

Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999, la Giunta Comunale determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DPR n°158 del 27.04.1999.

Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza domestica e non domestica.

Art.6

Determinazione della Tariffa

La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall'ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n°158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore.

La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti,

remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni alle utenze domestiche

Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito **da norme statali** per l'approvazione del bilancio **di previsione**, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.

Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il cui incremento risulta legato a variazioni verificatesi sulle utenze domestiche o non domestiche ovvero a fenomeni esogeni di varia natura anche straordinaria, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dall'esercizio successivo. In ogni caso non risulta possibile addebitare al Comune i maggiori oneri verificatesi rispetto al piano economico-finanziario.

La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, dietro richiesta dei singoli utenti, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art.7

Articolazione della tariffa per fasce di utenza

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1999 n.158.

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Art.8

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n°158, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

Art.9

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere) la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all'art. 6, comma1, del DPR 27.04.1999 n.158.

Per la parte variabile della tariffa si procede tenendo conto della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.

Nelle more della organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si procede applicando un sistema presuntivo avente riferimento, per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua, sulla base delle indicazioni di cui alle tabelle del DPR 27.04.1999 n.158, all.1, punto 4.4.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis e sotto elencate.

N°	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – (commercio all'ingrosso)
3/bis	Immobili a disposizione per tutte le

	utenze non domestiche non attive
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8/Bis	Agriturismo
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq)

25 bis	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq
26	Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq
26 bis	Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice ISTAT, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta:

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio I.V.A. competente.

Nel caso di attività distintamente classificate o di pluriattività esercitate in locali distinti e separati o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività esercitata nei singoli locali o aree.

Nel caso di attività distintamente classificate oppure di pluriattività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale da ritenersi prevalente.

Nel caso di insediamento di più attività con destinazione diversa in un complesso unitario, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. In tale insediamento, l'area ad uso comune sarà ripartita fra le diverse attività in modo proporzionale alla effettiva superficie occupata.

Art. 9Bis Riduzioni

Ai fini del calcolo della tariffa si tiene conto delle seguenti riduzioni:

Le aree scoperte, utilizzate per lo svolgimento della attività, sono soggette alla tariffa parte fissa per intero e alla tariffa parte variabile nella misura del 50%. Tali aree, per la parte effettivamente utilizzata ad esclusione, ad esempio, delle aree di transito o di passaggio, sono tariffate in base alla tariffa di utilizzo propria dell'area avuto riguardo all'attività svolta.

Alla sottocategoria 3/bis, vista l'obiettivo condizione di minor produzione di rifiuti, viene applicata la sola quota fissa della tariffa relativa alla categoria 3 del Decreto Ronchi.

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie operativa destinata a tale iniziativa, previa presentazione di adeguata documentazione all'ente gestore e conseguente verifica.

Capo II – I soggetti

Art.10

Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da chiunque occupa oppure conduce locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale (art. 49, comma 3, D.lgs n. 22/1997).

Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto dichiarante richiedente il servizio ovvero, in mancanza, il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Il titolo dell'occupazione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione di fatto.

Art. 11

Soggetti obbligati in presenza di ipotesi speciali

Parti comuni di abitazioni condominiali.

Sono soggette a tariffa le parti in uso comune fra le abitazioni facenti parte di un complesso immobiliare.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini o da personale di servizio del condominio, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Multiproprietà

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali

Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Locazione abitazioni ammobiliate

Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.

Attività ricettive in genere

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive in genere di cui alla L.R. 42/2000, e successive modifiche (residence, ville d'epoca, agriturismo, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art.12

Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art.13

Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Per «utenze non stabilmente attive» previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R.n.158/1999 si intendono le seguenti:

Utenze domestiche:

- a) abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione;
- b) abitazioni ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare anche in modo non continuativo.

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione o stagionali il cui proprietario risiede nel territorio comunale, il numero degli occupanti è pari al numero reale dei componenti risultante dai registri anagrafici mentre, qualora il proprietario non risieda nel territorio comunale, il nucleo di riferimento è determinato in modo convenzionale in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Da mq	A mq	Componenti
0	30	1
31	60	2
61	80	3
81	100	4
101	120	5
121	e oltre	6

Per le utenze domestiche non occupate e/o tenute a disposizione e quelle ad uso stagionale abitate per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione del 50% sulla «quota variabile della tariffa».

Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non sia occupata da altri soggetti a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive rapportata a nucleo familiare unipersonale. La medesima disposizione si applica anche se il soggetto, stabilmente ricoverato nella struttura di assistenza, mantenga la residenza anagrafica nella privata abitazione.

Qualora un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata.

Nei casi di cui al presente articolo, per poter usufruire dell'applicazione della tariffa più favorevole è necessario produrre al Gestore del servizio idonea attestazione.

Utenze non domestiche:

- a) i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore o uguale a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere); ad esse si applica la tariffa della categoria corrispondente, applicando sulla stessa una riduzione che tiene conto del periodo risultante dall'atto autorizzatorio;
- b) le aree scoperte pubbliche e private utilizzate temporaneamente e comunque per un periodo non superiore ai 183 giorni annui; ad esse si applica la tariffa della categoria corrispondente rapportata al periodo d'uso dichiarato formalmente dall'utilizzatore.

Art.14

Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

I proprietari di beni immobili, ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi, in caso di cessione dei medesimi e/o di costituzione di diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

Capo III – Presupposti oggettivi

Art.15

Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta dai soggetti indicati ai precedenti art.10 e 11 per i locali o le aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale.

Sono soggette alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche, ed e i fabbricati in genere quando, nella zona in cui e' attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento per la gestione del servizio.

Art.16

Definizione locali ed aree assoggettabili

Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 17, costituiscono oggetto per l'applicazione della TIA tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo nonché le aree qualunque sia la destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani e assimilati.

Per le utenze non domestiche le aree scoperte operative dovranno essere delimitate mediante linee cromatiche o altra idonea soluzione.

Art.17

Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione Totale

Non sono soggetti alla Tariffa:

- a) Balconi, terrazze e verande aperti;
- b) Solai o sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) I locali e le aree utilizzate per il ricovero degli attrezzi agricoli da: coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale (IACP) o professionali (IAP), coloni e mezzadri, regolarmente iscritti negli elenchi nominativi comunali presenti presso le sedi provinciali INPS o comunque titolari di partita IVA;
- d) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a mt.1,50;
- e) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno e sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
- f) I fondi ad uso non abitativo (es. fondi commerciali) sforniti di mobilio e sprovvisti di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
- g) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a mt.1,50;
- h) i locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, la tariffa trova applicazione dall'inizio di tale utilizzo;
- i) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori, forni e cabine di verniciatura;
- j) Parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- k) I locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà pubblica e privata utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività fisico sportiva. Sono invece soggetti alla Tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di

- ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
- l) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto di tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato;
 - m) Le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
 - n) Per le utenze domestiche sono escluse le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati, quali cortili, giardini, terrazzi, balconi scoperti e tettoie.
Per le utenze non domestiche sono escluse le parti pertinenziali accessorie o ornamentali come le aree a verde, la viabilità, il parcheggio di autoveicoli e simili e le aree di manovra;
 - o) Limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni o servizi, non sono soggette a tariffa le aree occupate da impianti macchinari ed attrezzature di lavorazione stabili al suolo;
 - p) le aree adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - q) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali;
 - r) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, di allevamento, di florovivaismo comprese le serre di produzione, e le relative pertinenze; sono soggetti a tariffa i locali adibiti ad ufficio e quelli destinati alla commercializzazione dei relativi prodotti;
 - s) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono soggetti a tariffa, nell'ambito delle precisate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ricompresi nelle ipotesi di l'esclusione della tariffa;
 - t) Sono esclusi, in tutto o in parte dall'applicazione della Tariffa parte variabile, i locali dove si producono rifiuti speciali, pericolosi e non, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi art.21 D.Lgs. N.22/97 comma 2, lettera g), espressamente disciplinati dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i

produttori stessi in base alle norme vigenti. E' comunque sempre dovuta su tali superfici la parte fissa della tariffa. Gli utenti, al fine di beneficiare su tali aree dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono autocertificare all'Ente Gestore che nelle superfici di cui sopra si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo, copia dei formulari di identificazione ex art. 15 del Dlgs n. 22/97 o di altra documentazione contabile tenuta per legge.

Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie assoggettabile o risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, comunque accertate dall'Ente gestore, la superficie, relativamente alla quota variabile, viene determinata applicando la percentuale convenzionale di riduzione del 20%.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi.

Sono esonerate dal pagamento della tariffa, esclusivamente per i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali: le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli Enti non commerciali, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

Art.18

Locali ed aree scoperte adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

Agli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività tenendo conto delle superfici da queste utilizzate.

Art.19

Modalità per la determinazione della superficie

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

La superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli.

La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).

Per le utenze non domestiche le aree scoperte sono assoggettate a tariffa per la parte utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con esclusione di quelle parti pertinenziali, accessorie o ornamentali, come le aree a verde, la viabilità.

Art.20

Tariffa giornaliera

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa giornaliera.

E' considerata temporanea l'occupazione fino ai 183 giorni.

Per i pubblici spettacoli si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La Tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

L'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore e all'Ufficio Tributi del Comune per conoscenza. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura e del conseguente incasso, se l'evento in questione non è patrocinato dal Comune.

Capo IV – Agevolazioni e riduzioni

Art. 21

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Ai sensi del comma 10 dell'art.49 del D.Lgs.22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 del D.P.R.n.158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, ad eccezione dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari la cui raccolta resta a carico dei produttori e utilizzatori.

Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 22

Riduzione per l'avviamento a recupero, per autosmaltimento dei rifiuti e per riutilizzo di scarti di produzione

Ai sensi del comma 14, dell'art.49 del D.Lgs.22/97, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti di cui dimostri l'avvenuto avvio al recupero. Tale coefficiente di riduzione verrà calcolato sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito elencate che vengono applicate per scaglioni progressivi:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero:

fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10,01% al 30%	riduzione del 20%
dal 30,01% al 50%	riduzione del 30%
dal 50,01% al 70%	riduzione del 40%
Oltre il 70%	riduzione del 50%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma

ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 30 aprile dell'anno successivo (termine ultimo per beneficiare della riduzione), una autocertificazione con allegato lo stesso M.U.D. (Modulo unico di denuncia) ovvero gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti di cui ai D.M. n.145 del 01.04.1998 attestante la quantità totale dei rifiuti assimilati, prodotti nell'unità locale, avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i rifiuti all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'Ente gestore.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich} / K_{d(ap)} * S) * 100$

Didascalia

R	percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero
Q_{dich}	quantità avviata al recupero
K_{d(ap)}	Coefficiente di potenziale produzione per metro quadrato, in base alla specifica tipologia di attività produttiva, adottato dall'Ente
S	superficie dell'attività.

Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art.32 del D.Lgs.n.22/1997 e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applicano le riduzioni previste dal precedente comma 1, dietro presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato che sarà opportunamente valutata dall'Ente Gestore. Per la

determinazione della percentuale di riduzione si applicano i criteri di cui al precedente comma 4. Tale riduzione sarà applicata a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta senza possibilità di applicazione in via retroattiva.

Art.23

Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Per le utenze ubicate internamente al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e sono riconosciute le seguenti riduzioni:

- 1- 50 % della quota variabile e fissa della tariffa, per conferimenti presso cassonetti collocati sulla rete stradale a distanza dall'abitazione superiore a 1.000 ml;
- 2- 20% della quota variabile e fissa della tariffa, per conferimenti presso cassonetti collocati sulla rete stradale a distanza dall'abitazione superiore a 500 ml.

Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua ogni 30 giorni o frazione di interruzione. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza. Le comunicazioni presentate dall'utenza, concernente la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo, possono essere inoltrate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24

Riduzioni soggettive per compostaggio domestico e per lo sviluppo della raccolta differenziata (es. porta a porta)

Ai sensi del comma 10 dell'art.49 del D.Lgs.22/97, è applicato uno sconto fino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico mediante tecnica del cumulo o l'utilizzo del composter fornito dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della

modalità dichiarata con la apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

A favore delle utenze nelle zone in cui verranno avviati progetti specifici per lo sviluppo della raccolta differenziata (con iniziative “porta a porta”) sarà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa commisurata al livello globale di raccolta differenziata registrato nella zona stessa secondo le indicazioni di seguito riportate:

% Raccolta differenziata sul totale rifiuti prodotti	% Abbattimento tariffa parte variabile
da 60% a 70%	10%
da 70,01% a 80%	15%
oltre l'80%	20%

La Giunta Municipale, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario di cui all'art.4 comma 1 del presente regolamento, approva l'entità dello sconto di cui al comma 1 del presente articolo sia in riferimento alla pratica del compostaggio domestico sia per l'iniziativa del “porta a porta”. La riduzione da applicarsi ai singoli utenti sarà comunicata annualmente dall'Amministrazione Comunale, che fornirà all'Ente Gestore la lista nominativa degli utenti beneficiari entro il 30 Giugno di ogni anno

Art. 25

Agevolazioni a favore di categorie sociali e sostituzione del Comune all'utenza

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali o di quartiere che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS; le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

L'amministrazione valuterà in accordo con le OO.SS. la possibilità di costituire un fondo di solidarietà per destinare sgravi a favore delle fasce deboli della popolazione nonché dei settori economico-produttivi che versino in situazioni di

crisi o di particolare difficoltà, sulla base di appositi criteri oggettivi da stabilire di anno in anno.

Art.26

Cumulabilità delle riduzioni sulla quota variabile della tariffe

Le riduzioni disciplinate a favore delle utenze domestiche e non domestiche agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento sono tra loro cumulabili.

Il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente Regolamento non potrà comunque comportare una riduzione complessiva della quota variabile della Tariffa superiore al 50% in ragione di anno.

Capo I – Gli accertamenti

Art. 27

Denuncia di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa denuncia entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, al Comune o Soggetto Gestore su apposito modulo da questi posto a disposizione.

Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma, il gestore in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà a titolo di penalità, il 50% del valore della tariffa dovuta per il periodo che decorre dalla data di inizio occupazione o conduzione locali e/o aree scoperte sino alla data di presentazione della denuncia tardiva.

Deve essere presentata una distinta denuncia per ogni immobile soggetto a tariffa.

Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

11. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
22. Numero effettivo degli occupanti;
33. Ubicazione, superficie, destinazione delle superfici;
44. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo;
55. Data di inizio dell'occupazione;
66. Estremi catastali;
77. Intestatario erogazione energia elettrica;
88. Sottoscrizione con firma leggibile;

Per le utenze non domestiche

11. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale, titolare o altro);
22. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale e/o partita IVA);
33. codice ISTAT dell'attività - sede legale e sede operativa;
44. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
55. la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
96. Estremi catastali;
67. la sottoscrizione con firma leggibile.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto

anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il d.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.28

Denuncia di variazione

Analoga denuncia di cambiamento, nei termini di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dai soggetti obbligati al variare degli elementi di imposizione soggettivi ed oggettivi, che afferiscono all'intestazione dell'utenza ovvero al calcolo della tariffa.

Per le sole utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Soggetto Gestore sulla base delle risultanze anagrafiche senza obbligo di denuncia.

Le variazioni alle condizioni della tariffa hanno effetto dal primo giorno successivo al loro verificarsi.

Qualora l'utente presenti la denuncia oltre il termine dei 60 giorni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il gestore in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà a titolo di penalità, il 50% del valore della tariffa dovuta per il periodo che decorre dalla data di effettiva variazione alla data di presentazione della denuncia tardiva.

Nel caso in cui la tardiva denuncia sia relativa ad elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta, la variazione ha efficacia dal giorno in cui viene comunicata.

Art. 29

Denuncia di cessazione

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Nel caso in cui la cessazione dell'utenza sia comunicata tardivamente essa ha efficacia dal giorno di presentazione di tale comunicazione.

Fa eccezione il caso in cui l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver avuto la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero che la Tariffa di Igiene Ambientale sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tal

caso si riconosce non dovuta la tariffa dalla data di detenzione del nuovo occupante, previa l'applicazione di una penalità pari ad € 30 per le utenze domestiche e € 60 per le utenze non domestiche a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'attività di controllo.

La denuncia di cessazione deve contenere:

- 1- le generalità del contribuente;
- 2- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- 3- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- 4- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- 5- sottoscrizione con firma leggibile.

Art. 30 **Disposizioni generali**

Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente. Nel caso di comunicazione inoltrata a mezzo servizio postale, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 31 **Attività di accertamento e liquidazione**

Sulla scorta delle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, prodotte dall'utenza al Comune ai fini TARSU fino al 31.12.2000 e prodotte dal 2001 ai fini TIA direttamente all'Ente gestore, lo stesso procede, entro il quinto anno successivo a quello di riferimento, al recupero della tariffa, ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente procede, in caso di cessazione dell'utenza, al rimborso, previa compilazione da parte dell'utente di apposita istanza presso l'Ufficio competente, di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione possono essere inviati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.32 **Accertamenti d'ufficio**

Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, è facoltà del Comune o del soggetto gestore, invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto. E' facoltà del Comune o del soggetto gestore di effettuare sopralluoghi per

l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie tassabile, nonché della veridicità dei dati forniti con autocertificazione al fine di beneficiare di particolari agevolazioni o riduzioni ai sensi del presente Regolamento, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del Comune o soggetto gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

Ai fini degli accertamenti il Comune o soggetto gestore non può chiedere documenti già in possesso di p.a. indicata dall'utente stesso, come previsto dal comma 4 art.6 della legge 212/2000.

A tale scopo, il Comune o il soggetto gestore può, in via meramente esemplificativa, provvedere a:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'Ente Gestore medesimo;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- richiedere l'esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti ovvero dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

L'utente è tenuto a fornire la documentazione sopra citata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione imputabile alla condotta dell'utenza, il Comune o soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

Nel caso di utenze domestiche si assumono a riferimento 100 mq e 3 abitanti; nel caso di utenze non domestiche, la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza. Resta salva la possibilità per il Gestore di acquisire più puntuali elementi di valutazione e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio.

Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate,

comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune o il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Il Comune ove non eserciti direttamente la facoltà di procedere agli accertamenti di cui al presente articolo, può trasferire la piena competenza al soggetto gestore il quale subentra in tutti diritti obblighi, doveri e privilegi del Comune stesso. Il soggetto gestore potrà direttamente affidare in parte o per intero l'attività di accertamento-liquidazione-riscossione a soggetti terzi all'uopo abilitati con i poteri sopra richiamati. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. Il Comune o il soggetto gestore procede con l'attività di accertamento entro i termini prescrizionali del quinto anno successivo a quello di riferimento.

E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica, agli uffici del commercio del Comune, di comunicare tutte le informazioni in loro possesso, utili ai fini dell'accertamento, su supporto informatico convenuto con l'Ente Gestore. Il gestore per gli utenti attivi, iscritti all'anagrafe Comunale, alla C.C.I.A.A, ed all'anagrafe elettrica, e che non risultano iscritti nell'archivio T.I.A., decorsi trenta giorni dall'invio del modulo concernente la denuncia di inizio utenza, è autorizzato a iscriverli d'ufficio ed emettere fatture sui servizi.

Art.33

Accertamenti incrociati

Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio anagrafe del Comune, comunica all'Ufficio T.I.A. su supporto informatico, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione.

Eguale e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Capo II – Riscossione

Art.34

Titolarità della riscossione

Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art.49 D.Lgs.22/97 comma 15.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno tre rate, lasciando comunque l'opportunità alla Giunta Comunale di stabilire, in accordo con il Gestore, annualmente un numero di rate superiore, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva oppure nella fatturazione di conguaglio compensativo.

Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura (e alla relativa riscossione) o a rimborso per importi non superiori a 5 Euro.

La Tariffa giornaliera di cui al precedente art. 20 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di un elenco comunicato all'Ente Gestore dagli uffici comunali competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art.35 Pagamenti

Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura.

Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal Gestore del Servizio.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati di interessi di mora nella misura di sette punti percentuali in più rispetto a quello applicato dalla banca centrale europea, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo e di una penalità nella misura fissa pari a € 2,50. Tali interessi potranno essere inseriti e riscossi anche mediante una bolletta/fattura successiva a quella oggetto di tardivo o omesso pagamento.

L'Ente Gestore, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, ed il pagamento della fattura non sia stato ancora effettuato, procede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:

- fatture emesse per periodi superiori al quadrimestre per cause imputabili all'Ente Gestore; la dilazione può essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a 3 e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
- fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea

difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà dell'Ente Gestore, valutata la situazione in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione nella misura di cinque punti percentuali in più rispetto a quello applicato dalla banca centrale europea. Tali interessi potranno essere inseriti e riscossi anche mediante una bolletta/fattura successiva a quella oggetto di tardivo o omesso pagamento.

Art. 36

Modalità di riscossione della tariffa

La tariffa viene riscossa direttamente dal soggetto gestore, mediante emissione di apposita fattura che dovrà portare la indicazione di aziende o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare il pagamento. Tali riscossioni dovranno avvenire entro il quinto anno successivo a quello di riferimento.

Art.37

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione o di utenza chiusa per i quali l'Ente Gestore non ha più la possibilità di procedere con il conguaglio compensativo di cui al comma 3 dell'art.-34, il gestore stesso dispone il rimborso della tariffa dietro presentazione di apposita istanza da parte dell'utente entro il termine di anni 3 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Capo III – Penalità

Art 38

Penalità per omessa o infedele denuncia iniziale o di variazione

Per l'omessa presentazione della denuncia di inizio utenza, ovvero di omessa presentazione della denuncia per variazione delle condizioni di applicazione della tariffa che si riconduce a diversa superficie, diversa destinazione d'uso della superficie e diverso numero degli occupanti, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di 100 € in ragione di anno, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo se l'utenza non è domestica. Negli stessi casi, se l'utenza è domestica si applica la maggiorazione del 70% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta con un minimo di 70 € in ragione di anno a titolo di risarcimento del danno causato e del rimborso delle spese di controllo.

Se la comunicazione originaria o di variazione contiene dati inesatti quali la superficie, la destinazione d'uso della superficie, il numero degli occupanti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella dovuta, si applica la maggiorazione del 50% dell'importo dovuto, con un minimo di 50 € in ragione di anno, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo se l'utenza non è domestica. Negli stessi casi, se l'utenza è domestica si applica la maggiorazione del 35% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta con un minimo di 35 € in ragione di anno a titolo di risarcimento del danno e del rimborso delle spese di controllo.

Le penalità di cui ai precedenti commi non si applicano quando la differenza di tariffa dovuta è inferiore ad un importo di € 20.

Le penalità previste ai precedenti commi del presente articolo non si applicano qualora la verifica delle superfici soggette all'applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale.

Nel caso in cui venissero accertate superfici inferiori a quelle riscontrate dal contribuente, previo idoneo e certificato accertamento, si provvederà a rimborsare le somme erroneamente introitate.

Le penalità previste ai precedenti commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 39

Penalità per ritardato od omesso versamento

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Comune o dall'ente gestore. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture il Comune o l'ente gestore addebitano una indennità di mora oltre a una penalità nella misura fissa pari a € 2,50. Il saggio degli interessi automatici è pari a sette punti percentuali in più rispetto a quello applicato dalla banca centrale europea. Tali interessi potranno essere inseriti e riscossi anche mediante una bolletta/fattura successiva a quella oggetto di tardivo o omesso pagamento.

Art. 40

Penalità per omesso invio di dati richiesti ai fini dell'accertamento

In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie richieste, necessarie ai fini dell'accertamento, la penalità è di € 100.

Art.41

Decadenza

La richiesta di pagamento per la tariffa non versata, dell'eventuale penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del C.C.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 42

Applicazione delle disposizioni regolamentari

Il presente Regolamento trova applicazione a partire dal 1° Gennaio 2006 ad eccezione della eliminazione delle diverse destinazioni d'uso dei locali delle categorie di cui all'art 9 per le quali fino al **31.12.2009**, la tariffa continuerà ad essere determinata tenendo conto della diversa destinazione d'uso dei locali medesimi (area base – area magazzino – area produttiva – area scoperta operativa – area scoperta ad uso magazzini/deposito).